COMUNE DI SOLONGHELLO

Provincia di Alessandria

Piazza Castello, 1 – CAP 15020
P.IVA 00450150065
Tel. 0142.944141 – Fax 0142.944079
Sito web www.comune.solonghello.al.it
e-mail ordinaria info@comune.solonghello.al.it
e-mail certificata info.comune.solonghello.al@legalmail.it

COVID-19 (Coronavirus): le misure dal D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Visto l'art.1 del D.P.C.M. del 08.03.2020 ad oggetto **"Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia**";

Visto il comunicato stampa della Prefettura di Alessandria datato 08.03.2020;

Si avvisa la Cittadinanza sulle seguenti misure urgenti:

1. ***evitare*** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori individuati dal richiamato art.1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
   In proposito la Prefettura ha precisato che **sono consentiti gli spostamenti motivati da**:
   - **comprovate esigenze lavorative:** rientra in questo ambito il trasporto delle merci, al fine di consentire alle aziende di proseguire l'attività.
   Per quanto attiene agli spostamenti dei lavoratori, si è sottolineata la necessità, allo scopo di agevolare i controlli, che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti una attestazione o un documento (tessera o simili) che comprovi il rapporto di lavoro. Per quanto attiene ai liberi professionisti o agli artigiani dovranno avere con sé idonea documentazione
   - effettiva necessità: ad esempio per gli abitanti di centri ove non vi sono negozi, la necessità di recarsi nel centro più vicino per gli acquisti necessari per la vita quotidiana
   - **motivi di salute:** cure ospedaliere, ambulatoriali, approvvigionamento di farmaci e simili

2. **divieto assoluto** di mobilità dalla propria abitazione o dimora **per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus**

3. **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.** Resta consentitolo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

4. **sono sospese** tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; **nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'**

5. **sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

6. **sono consentite le attivita' commerciali** diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

7. **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

8. **sono sospese** le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

La nostra comunità deve dimostrare di essere unita. Insieme supereremo al meglio anche questo periodo difficile, che richiede massima calma e attenzione.

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.

Solonghello, 09/03/2020

IL SINDACO
(geom. DEANDREA Claudio)

COMUNE DI SOLONGHELLO
Prov. di ALESSANDRIA